



NEWS BENEFICI

AMIANTO



Roma, 5 febbraio 2018

*Alle UILM territoriali
Ai Coordinatori Regionali dei Servizi di Patronato ITAL Agli
Operatori dei Servizi di Patronato ITAL
LORO SEDI*

Oggetto: legge bilancio 2018. Ampliamento platea dei potenziali beneficiari maggiorazione contributiva in favore dei lavoratori addetti alla produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all'amianto.

La legge n. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*), con l'art. 1 commi 246 e 247 ha apportato alcune modifiche all'art. 1, c. 277, legge n. 208/2015 (*legge di Stabilità 2016*) che, come sapete, ha introdotto uno specifico **benefico previdenziale per esposizione all'amianto nei confronti dei lavoratori addetti alla produzione di materiale rotabile ferroviario.**

Su questa tematica nel 2016 vi avevamo inviato due note congiunte UILM/ITAL che ad ogni buon conto vi ritrasmettiamo in allegato alla presente nota.

Le domande per l'accesso a questo benefico sono state a suo tempo presentate in modalità telematica (scadenza termine 29 febbraio 2016). La particolarità di questa vicenda e le obiettive difficoltà derivanti dal coinvolgimento di diversi soggetti - INPS e INAIL da una parte e datori di lavoro dall'altra - non hanno però permesso alla norma di spiegare appieno i suoi effetti nei confronti dei lavoratori interessati.

Con l'ultima legge di bilancio per l'anno 2018¹, viene allargata la platea dei lavoratori interessati. Preliminarmente si fa presente che il beneficio – che ricordiamo consiste in una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari a 1,5 per i periodi di esposizione – viene esteso, a decorrere dal 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

¹ **LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (legge bilancio 2018) Art.1**
... omissis ...

246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «**per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica**» sono sostituite dalle seguenti: «**durante le operazioni di bonifica**» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «**e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica**»;

b) al secondo periodo: 1) dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono inserite le seguenti: «**corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti**»; 2) le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

247. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Tornando ai lavoratori addetti alla produzione di materiale rotabile ferroviario, la nuova norma estende la propria operatività prevedendo che l'esposizione alle polveri di amianto deve essersi verificata non *“per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica”* come in precedenza previsto ma *“durante le operazioni di bonifica”*, eliminando pertanto la condizione che il lavoratore sia stato esposto per tutto il periodo delle operazioni di bonifica. Viene inoltre previsto un allargamento del periodo da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali in parola. Quest'ultimi, potranno infatti essere riconosciuti non solo, come prima previsto *“per il periodo corrispondente alle operazioni di bonifica”* ma anche, ed è questa la novità, *“per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”*.

Ulteriore novità riguarda le modalità di richiesta del beneficio. La norma, infatti, nel richiamare la prassi amministrativa stabilita dalla norma originaria per la presentazione delle istanze (60 gg dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016) inserisce la necessità che la domanda sia *“... corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto ...”*

Dobbiamo purtroppo constatare che, nonostante le suddette modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, ad oggi l'INPS non ha ancora fornito alcuna indicazione operativa, né aggiornato le procedure telematiche (*riapertura delle richieste di certificazione*) per consentire l'inoltro delle istanze da parte dei lavoratori che potranno fare richiesta di beneficio alla luce delle novità previste e per le eventuali integrazioni delle istanze già presentate a suo tempo.

Abbiamo notizia che l'Istituto previdenziale è in procinto di emanare la propria circolare applicativa e rilasciare le procedure telematiche aggiornate per la presentazione delle istanze di certificazione. A tale riguardo ricordiamo che l'INPS prima di procedere all'applicazione del beneficio dovrà completare il monitoraggio delle richieste per la verifica della capienza delle specifiche risorse finanziarie stanziare ai fini della copertura di questo beneficio.

E' quindi evidente che per la particolarità di questa misura previdenziale, ai fini della piena tutela dei lavoratori, si continui ad operare in stretto raccordo tra le strutture UIL territoriali e gli Uffici del Patronato ITAL.

Torneremo su tutta la vicenda con successive informazioni.

Fraterni saluti.

per la Segreteria Nazionale UILM
M. Colonna

Area Assistenza e Tutela ITAL-Uil Luca
Michele Zerillo